

(Codice interno: 448877)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2021, n. 13

**Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica all'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12  
"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. All'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

*"6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.*

*6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari."*

2. La rubrica dell'articolo 34 è così modificata: *"Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati"*.**Art. 2****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 maggio 2021

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

### Dati informativi concernenti la legge regionale 25 maggio 2021, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 44 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Dolfin e Zecchinato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 maggio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Dolfin, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 2021, n. 13.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Dolfin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è comunemente avvertita sul territorio la esigenza di disporre di adeguati ed organici strumenti per la progettazione ed esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza dei privati, in forme giuridiche che consentano la esecuzione degli interventi, ove riconosciuti di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, in caso di inerzia dei privati, con oneri a loro carico.

Non mancano nell'ordinamento alcuni strumenti normativi, peraltro o non diffusi sul territorio o con efficacia limitata e contingente a specifiche situazioni: basti pensare al ricorso alle eventuali disposizioni di cui ai regolamenti di polizia amministrativa locale e rurale e ai regolamenti di igiene, ovvero ad interventi assunti sulla base di ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ai sensi dell'articolo 50 del TUEL.

Nelle more di più organici e definiti interventi - basti ricordare la disciplina di cui all'articolo 21 del PTRC vigente in ordine alla previsione, in tema di sicurezza idraulica, della redazione dei Piani comunali delle acque - si rileva la esigenza di provvedere, con uno strumento normativo di livello regionale.

Trattasi quindi di prevedere una disciplina per interventi su scoline, fossi e simili, nel suo insieme definibile come rete di fosature private o che corrono a margine della viabilità vicinale e comunale, già non inserita né, ovviamente, nella rete idrografica principale, ma neppure nella rete idraulica di bonifica, né configurabili come opere minori direttamente funzionali alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, per le quali già opera una specifica disciplina (ed in particolare, per la rete idraulica di bonifica e le opere minori funzionali, l'articolo 34 della legge regionale n. 12 del 2009).

La manutenzione, con ciò intendendo riferirsi ad interventi che vanno, esemplificativamente, dal semplice sfalcio, allo spurgo del fondo, alla ripresa delle frane spondali, è funzionale all'allontanamento delle acque meteoriche dalle aree coltivate, al mantenimento in sicurezza della rete viaria ed anche di aree urbanizzate, a fronte dei sempre più frequenti eventi pluviometrici di particolare intensità; nei territori dell'area collinare e pedemontana tali interventi contribuiscono a convogliare nei corsi d'acqua quella quota di precipitazioni che, per la impermeabilizzazione diffusa del terreno e per le caratteristiche dei terreni agricoli, non può penetrare nel suolo ed alimentare la falda.

In tal senso sono state assunte iniziative, negli anni, a livello amministrativo, anche con provvedimenti della Giunta regionale: si tratta ora di attribuire specifica rilevanza e configurazione normativa a tale tipologia di interventi, anche recuperando disposizioni previgenti nell'ordinamento, nelle more dei già ricordati interventi organici.

In particolare si intende attribuire alla Regione un ruolo di promotore e facilitatore per la stipula di convenzioni e accordi di programma con comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione degli interventi incidenti sul reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta complessiva del sistema di sicurezza idraulica, disponendo che la individuazione dei relativi interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, eseguibili, in caso di inerzia dei privati, con oneri a loro carico.

Completano l'articolo le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 3).

La Seconda Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere, ad oggi, una data certa per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all'iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.

Acquisiti i pareri favorevoli della Terza Commissione (seduta dell'8 aprile 2021), ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 4 del Regolamento, e della Prima Commissione (seduta del 21 aprile 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, ed avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Difesa del Suolo della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 6 maggio 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 44 e lo ha approvato a maggioranza per l'Aula.

Favorevoli il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio e Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).

Astenuti i Consiglieri Montanariello e Zaroni (Partito Democratico Veneto), Guarda (Europa Verde) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, durante la fase istruttoria in Commissione la sottoscritta si è astenuta con l'intenzione di assumere il parere di alcuni Comuni, soprattutto di quelli più piccoli.

Infatti, in mancanza del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, pareva un po' troppo affrettato licenziare un progetto di legge che disciplina alcune competenze dei Comuni. A ciò si aggiunga come le modifiche introdotte da questo progetto di legge si appalesino simili a disposizioni già in vigore.

A seguito di un confronto con i Comuni in cui Il Veneto che Vogliamo è presente, sono emerse le criticità rilevate anche dall'Ufficio Legislativo e segnatamente: “rimane da valutare, in sede istruttoria, la necessità della disposizione del progetto di legge atteso che non mancano nell'ordinamento strumenti normativi che possono presidiare a tali esigenze”.

Infatti, anche in assenza delle modifiche che il progetto di legge oggi in esame intende inserire, la possibilità di intervenire sulle opere minori in caso di inerzia dei privati è già prevista.

Tuttavia nella sostanza va rilevato come - e i pareri raccolti presso i Comuni di cui sopra sono stati positivi - il progetto di legge introduca una previsione corretta, volta a favorire accordi e convenzioni tra Regione, Comune e Consorzi di bonifica affinché, laddove intervenga la dichiarazione di pubblica utilità da parte dei Comuni, siano i privati a dover intervenire.

In sintesi questa correlazione evidenzia due aspetti: il contenuto positivo del progetto di legge da un lato e la conferma di una previsione normativa già esistente dall'altro.

Infatti ci sono vari Comuni, tra cui anche alcuni di medie dimensioni come Piove di Sacco, che nel proprio Piano delle Acque hanno previsto proprio quello che inserisce questa proposta di legge.

La circostanza che alcuni Comuni stiano già mettendo le disposizioni di progetto di legge non ancora approvato denota senz'altro l'utilità del medesimo ma, per altro verso, vanno rilevate sia l'iperproduzione normativa degli ultimi mesi, sia la fretta con cui le leggi vengono licenziate e approvate. Prova ne sia che questo progetto di legge è stato licenziato in Commissione senza il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Si ritiene pertanto che sarebbe stato opportuno rallentare i tempi e valutare altresì, attesi anche i lavori in materia di progetti di legge di riorganizzazione (c.d. ordinamentali), l'opportunità di formulare questo intervento normativo riordinando in modo più preciso la materia anziché aggiungendo nuove previsioni le quali, pur utili come evidenziato, si aggiungono a quelle già esistenti.”.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- La rubrica e il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:

“Art. 34 - *Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati.*

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

*6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.*

*6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.”.*

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione difesa del suolo